



**Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 20/07/2024

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI –
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

OMISSIS

L'anno **duemilaventiquattro** addì VENTI del mese di LUGLIO, alle ore 10.05 convocato in modalità mista, come stabilito dall'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 29.03.2022, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Straordinaria con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Bassini Marzia	X		Centoni Giulia	X	
Fantozzi Vittorio		X	Turingia Andrea		X
Lunardi Ugo	X		Capocchi Francesco		X
Galligani Luca	X		Carrara Silvano		X
Della Nina Veronica	X		Seghieri Davide	X	
Tocchini Andrea	X		Vettori Marco	X	
Nesti Juri	X				
<i>Presenti n. 9</i>			<i>Assenti n. 4</i>		

Assume la Presidenza la Sig.ra Bassini Marzia in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott. Emanuele Gelli.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea ad esaminare il punto inserito nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono le norme di disciplina della TARI tributo e della Tariffa corrispettiva;
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- l'art.9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n.80;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 29.08.2023 e in particolare:

VISTO l'art. 29 ove prevede che *“..... Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio..”*;

CONSIDERATO che Retiambiente spa è in grado di fatturare ogni bollettazione la produzione effettiva dei conferimenti senza necessità di separati conguagli;

VISTO l'art.9 ove prevede che ed in particolare l'individuazione delle sottocategorie delle utenze non domestiche ove alla categoria 15 *“Attività artigianali di produzione beni specifici –aziende agricole e agriturismo”*;

CONSIDERATO che tale categoria contempla situazioni oggettive non riferibili alla omogenea capacità di produzione rifiuti, in particolare per l'attività di agriturismo;

RICHIAMATO

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 che prevede a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari e i regolamenti tari e tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30.04 dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di

approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 15-ter della Legge di conversione del DL 60/2024 ad oggetto: "Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva": "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale...";

VISTO il parere del revisore

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Titolare dell'Area "Finanziaria", ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

D E L I B E R A

di approvare quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato

- Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati di modificare l'art. 9 e 29 come segue:

Art. 29	
<p>Titolarità della riscossione Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente. La riscossione volontaria è disposta secondo le scadenze stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale. Esclusivamente per l'anno 2023 verrà emesso un primo acconto con due rate con scadenza 30 settembre 2023 e 31 ottobre 2023, e un secondo acconto con due rate con scadenza 29 febbraio 2024 e 31 marzo 2024 (se festivi la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo). Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che</p>	<p>Titolarità della riscossione Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente. La riscossione volontaria è disposta secondo le scadenze stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale. Esclusivamente per l'anno 2023 verrà emesso un primo acconto con due rate con scadenza 30 settembre 2023 e 31 ottobre 2023, e un secondo acconto con due rate con scadenza 29 febbraio 2024 e 31 marzo 2024 (se festivi la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo). Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che</p>

<p>comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle fatturazioni successive. Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura (e alla relativa riscossione) o a rimborso per importi non superiori a 12 Euro.</p> <p>La tariffa giornaliera di cui al precedente art. 20 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato al soggetto gestore dagli uffici comunali competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche</p>	<p>comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle fatturazioni successive. Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura (e alla relativa riscossione) o a rimborso per importi non superiori a 12 Euro.</p> <p>La tariffa giornaliera di cui al precedente art. 20 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato al soggetto gestore dagli uffici comunali competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche</p>
---	---

<p>Art 9</p> <p>Calcolo della tariffa per utenze non domestiche La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n°158.</p> <p>Quota fissa La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.</p> <p>La parte fissa è applicata ad ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore.</p> <p>Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti, compreso il caso in cui per l'utenza non domestica si sia scelto, con le modalità previste dall'art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006 e s.mi., di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, entro la scadenza prevista dalla normativa vigente. La mancata presentazione della comunicazione dell'opzione di cui sopra entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.</p> <p>Quota variabile La quota variabile applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e assimilati raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.</p> <p>Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti o del numero minimo di contenitori di rifiuto indifferenziato a seconda della modalità di conferimento da parte di ciascuna utenza.</p> <p>Tali minimi sono stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.</p> <p>In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.</p>	<p>Calcolo della tariffa per utenze non domestiche La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n°158.</p> <p>Quota fissa La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.</p> <p>La parte fissa è applicata ad ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore.</p> <p>Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti, compreso il caso in cui per l'utenza non domestica si sia scelto, con le modalità previste dall'art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006 e s.mi., di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, entro la scadenza prevista dalla normativa vigente. La mancata presentazione della comunicazione dell'opzione di cui sopra entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.</p> <p>Quota variabile La quota variabile applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e assimilati raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.</p> <p>Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti o del numero minimo di contenitori di rifiuto indifferenziato a seconda della modalità di conferimento da parte di ciascuna utenza.</p> <p>Tali minimi sono stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.</p> <p>In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.</p>
--	--

<p>In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'allegato 2 del presente Regolamento.</p> <p>I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.</p> <p>All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.</p>	<p>In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'allegato 2 del presente Regolamento.</p> <p>I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.</p> <p>All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.</p>																																												
<table border="1"> <tr><td>n. Categoria</td></tr> <tr><td>1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</td></tr> <tr><td>2 Campeggi, distributori carburanti</td></tr> <tr><td>3 Stabilimenti balneari</td></tr> <tr><td>4 Esposizioni, autosaloni</td></tr> <tr><td>5 Alberghi con ristorante</td></tr> <tr><td>6 Alberghi senza ristorante</td></tr> <tr><td>7 Case di cura e riposo</td></tr> <tr><td>8 Uffici, Agenzie, Studi professionali</td></tr> <tr><td>9 Banche e Istituti di Credito</td></tr> <tr><td>10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,, ferramenta e altri beni durevoli</td></tr> <tr><td>11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</td></tr> <tr><td>12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista, parrucchiere</td></tr> <tr><td>13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto</td></tr> <tr><td>14 Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni</td></tr> <tr><td>15 Attività artigianali di produzione beni specifici aziende agricole e agriturismo</td></tr> <tr><td>16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</td></tr> <tr><td>17 Bar, caffè, pasticceria</td></tr> <tr><td>18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</td></tr> <tr><td>19 Plurilicenze alimentari e/o miste</td></tr> <tr><td>20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</td></tr> <tr><td>21 Discoteche, night club</td></tr> </table>	n. Categoria	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2 Campeggi, distributori carburanti	3 Stabilimenti balneari	4 Esposizioni, autosaloni	5 Alberghi con ristorante	6 Alberghi senza ristorante	7 Case di cura e riposo	8 Uffici, Agenzie, Studi professionali	9 Banche e Istituti di Credito	10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,, ferramenta e altri beni durevoli	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista, parrucchiere	13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	14 Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni	15 Attività artigianali di produzione beni specifici aziende agricole e agriturismo	16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17 Bar, caffè, pasticceria	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19 Plurilicenze alimentari e/o miste	20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	21 Discoteche, night club	<table border="1"> <tr><td>n. Categoria</td></tr> <tr><td>1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</td></tr> <tr><td>2 Campeggi, distributori carburanti</td></tr> <tr><td>3 Stabilimenti balneari</td></tr> <tr><td>4 Esposizioni, autosaloni</td></tr> <tr><td>5 Alberghi con ristorante</td></tr> <tr><td>6 Alberghi senza ristorante</td></tr> <tr><td>7 Case di cura e riposo</td></tr> <tr><td>8 Uffici, Agenzie, Studi professionali</td></tr> <tr><td>9 Banche e Istituti di Credito</td></tr> <tr><td>10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,, ferramenta e altri beni durevoli</td></tr> <tr><td>11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</td></tr> <tr><td>12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista, parrucchiere</td></tr> <tr><td>13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto</td></tr> <tr><td>14 Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni</td></tr> <tr><td>15 Attività artigianali di produzione beni specifici aziende agricole e agriturismo</td></tr> <tr><td>16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</td></tr> <tr><td>17 Bar, caffè, pasticceria</td></tr> <tr><td>18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</td></tr> <tr><td>19 Plurilicenze alimentari e/o miste</td></tr> <tr><td>20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</td></tr> <tr><td>21 Discoteche, night club</td></tr> </table>	n. Categoria	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2 Campeggi, distributori carburanti	3 Stabilimenti balneari	4 Esposizioni, autosaloni	5 Alberghi con ristorante	6 Alberghi senza ristorante	7 Case di cura e riposo	8 Uffici, Agenzie, Studi professionali	9 Banche e Istituti di Credito	10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,, ferramenta e altri beni durevoli	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista, parrucchiere	13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	14 Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni	15 Attività artigianali di produzione beni specifici aziende agricole e agriturismo	16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17 Bar, caffè, pasticceria	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19 Plurilicenze alimentari e/o miste	20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	21 Discoteche, night club
n. Categoria																																													
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto																																													
2 Campeggi, distributori carburanti																																													
3 Stabilimenti balneari																																													
4 Esposizioni, autosaloni																																													
5 Alberghi con ristorante																																													
6 Alberghi senza ristorante																																													
7 Case di cura e riposo																																													
8 Uffici, Agenzie, Studi professionali																																													
9 Banche e Istituti di Credito																																													
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,, ferramenta e altri beni durevoli																																													
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze																																													
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista, parrucchiere																																													
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto																																													
14 Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni																																													
15 Attività artigianali di produzione beni specifici aziende agricole e agriturismo																																													
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub																																													
17 Bar, caffè, pasticceria																																													
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari																																													
19 Plurilicenze alimentari e/o miste																																													
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante																																													
21 Discoteche, night club																																													
n. Categoria																																													
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto																																													
2 Campeggi, distributori carburanti																																													
3 Stabilimenti balneari																																													
4 Esposizioni, autosaloni																																													
5 Alberghi con ristorante																																													
6 Alberghi senza ristorante																																													
7 Case di cura e riposo																																													
8 Uffici, Agenzie, Studi professionali																																													
9 Banche e Istituti di Credito																																													
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,, ferramenta e altri beni durevoli																																													
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze																																													
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista, parrucchiere																																													
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto																																													
14 Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni																																													
15 Attività artigianali di produzione beni specifici aziende agricole e agriturismo																																													
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub																																													
17 Bar, caffè, pasticceria																																													
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari																																													
19 Plurilicenze alimentari e/o miste																																													
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante																																													
21 Discoteche, night club																																													
<p>Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.</p> <p>In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini della esclusione della superficie imponibile, si individuano quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o</p>	<p>Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.</p> <p>In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini della esclusione della superficie imponibile, si individuano quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o</p>																																												

pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Al fine dell'applicazione del comma precedente si precisa che il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione.

A pena di decadenza dalla esclusione prevista dal presente articolo l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 24, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione escluse dalla tariffa.

Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice ISTAT, dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio I.V.A. competente.

Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività esercitata nei singoli locali o aree.

Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale da ritenersi prevalente.

Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata.

pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Al fine dell'applicazione del comma precedente si precisa che il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione.

A pena di decadenza dalla esclusione prevista dal presente articolo l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 24, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione escluse dalla tariffa.

Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice ISTAT, dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio I.V.A. competente.

Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività esercitata nei singoli locali o aree.

Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale da ritenersi prevalente.

Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata.

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti: n. 9
Votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 2
Astenuiti: n. //

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area

2) **DI DARE ATTO:**

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati resi dai competenti organi, i relativi pareri, come indicati nella tabella sotto riportata;

PARERE	ESITO	DATA	TITOLARE D'AREA	MOTIVAZIONE
Tecnico	Favorevole	16/07/2024	Eleonora Caponi	
Regolarità Contabile	Favorevole	16/07/2024	Eleonora Caponi	

- che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi;

Il Presidente vista l'urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti: n. 9
Votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 2
Astenuiti: n. //

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Bassini Marzia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Emanuele Gelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo online e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

